

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 2 DEL 28-04-21

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELLA LEGGE
160/2019. DECORRENZA 01.01.2021. ESAME ED APPROVA=
ZIONE.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese
di aprile alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, il Commissario
Straordinario Dott. Senesi Costantino Francesco, nominato per la
provvisoria gestione del Comune di Castelraimondo con DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 26.11.2020, alla presenza del
Segretario Comunale Dott. Roberta Bisello, ha adottato la seguente
Deliberazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, successivamente spostato al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 e differito ulteriormente al 30 aprile 2021 dall'art. 30, comma 4 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021;

DATO ATTO che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche

affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

ATTESO che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.";

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento;

DATO ATTO che le tariffe sono definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

VISTO il regolamento predisposto, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 71 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

PROPONE

1) tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale, composto da n. 71 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

3) di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, successivamente spostato al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

4) di dare atto che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone mercatale, e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;

5) di dare atto altresì che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

6) di stabilire che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine disposto dall'art. 15-bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito del Comune;

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 153 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dr.ssa Paola Cingolani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e richiamati i suoi contenuti quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Con i poteri e le attribuzioni conferite dal D.P.R. del 26.11.2020,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale, composto da n. 71 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

3. Di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, successivamente spostato al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

4. Di dare atto che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone mercatale, e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.

5. Di dare atto altresì che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

6. Di stabilire che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine disposto dall'art. 15-bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito del Comune.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Commissario IL SEGRETARIO
f.to Dott. Senesi Costantino Francesco f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.

Li, 29-04-21

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- [] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- [] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 29-04-21

Prot. N.

Il Segretario

Il Responsabile pubblicazione

f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- [] in data perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)

- [] in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

() art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;

() art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,

Il Segretario

BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data perche' confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li

Il Responsabile pubblic.

f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29-04-21 al 14-05-21 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li,

Il Responsabile pubblic.

F.to GALLITRI DR. DIEGO